



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Ufficio di Presidenza

DECRETO 17/2020

Prot. 612 del 16 maggio 2020

Il Presidente

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il proprio decreto numero 10 del 6 marzo 2020 con il quale, in applicazione dell'allora vigente decreto legge 23 febbraio numero 6, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate dal 9 marzo fino al 31 marzo presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Visto il proprio decreto numero 11 del 20 marzo 2020 con il quale, in applicazione del decreto-legge numero 18/2020, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate sino al 30 aprile 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate ulteriori misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Visto il proprio decreto n. 13 del 01 aprile 2020 con il quale si sono adottate ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 30 aprile 2020, e in particolare per il mese di maggio, in modo tale da permettere la pronuncia di provvedimenti che riguardino, oltre alle istanze cautelari, anche decisioni di merito;

Visto il Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 che all'art. 36 dispone che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all' 11 maggio 2020"*;

Visto il proprio decreto n. 14 del 14 aprile 2020 che ha dettato disposizioni per disciplinare le udienze del mese di Maggio 2020;

Visto il Decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha ulteriormente modificato l'art. 83 del DL n. 18 del 2020, prevedendo, per quanto qui interessa, al comma 7 lettera f) che lo svolgimento da remoto delle udienze *"deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"*;

Visto il proprio decreto n 15 del 7 maggio 2020, prot. 573, con cui sono state dettate le modalità per lo svolgimento delle udienze nei mesi di giugno e luglio 2020 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, in applicazione dell'art. 84, comma 7, lett. h), del DL n. 18 del 2020;

Vista in particolare la disposizione con cui nel decreto si è previsto che: *"Qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale, dovrà depositare apposita istanza entro il termine di 2 giorni liberi prima della data della camera di consiglio; in tal caso la trattazione verrà rinviata a data da destinarsi"*;

Vista la successiva Delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 15 aprile-11 maggio 2020 con cui, al fine di consentire modalità uniformi per tutte la Commissioni tributarie, si sono dettate indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze;

Vista in particolare l'indicazione **"f)** di valutare la possibilità di prevedere che si tengano con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 (trattazione scritta) le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546 1992 le quali non richiedono la presenza dei

difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente”;

Ritenuto di conformarsi all’indicazione dell’Organo di autogoverno, al fine di garantire una modalità omogenea sull’intero territorio nazionale e di modificare pertanto *in parte qua* il precedente decreto n. 15/2020;

Vista la bozza di DL in attesa di pubblicazione, cosiddetto “Decreto Rilancio” ove è prevista la possibilità di svolgimento delle udienze da remoto, anche senza la presenza fisica del collegio presso l’Ufficio. A tal fine si prevede l’adozione di uno o più provvedimenti da parte del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, per l’individuazione delle necessarie regole tecnico operative.

Considerato che, per le udienze programmate del mese di giugno, sono in scadenza i termini per la comunicazione di cui all’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 e comunque si dovrà attendere la predisposizione delle Regole Tecniche a cura del Direttore generale delle Finanze;

Ritenuta quindi inapplicabile tale normativa per le udienze di giugno e con riserva di un ulteriore decreto che regoli le modalità delle udienze di luglio 2020;

Ritenuto in conclusione di confermare il proprio precedente decreto n.15/2020, con l’unica modifica di cui sopra;

Sentito il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna e il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;

Sentiti i presidenti di sezione;

DISPONE

Ciascun presidente di sezione potrà fissare o confermare le cause, tenendo conto - ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992 - della sospensione di tutti i termini sino al 11 Maggio 2020, prevista dall’articolo 36 del decreto legge numero 23/2020.

Per le udienze del mese di maggio restano ferme le modalità previste dal decreto presidenziale n. 14 del 14 aprile 2020;

Riguardo alle udienze del mese di giugno, e con riserva di ulteriore decreto per il mese di luglio, sono disposte le seguenti modalità:

Tutte le controversie, saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio che dovrà tenersi mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte, entro il termine di cinque giorni

liberi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo numero 546/1992;

Le parti possono depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio;

Saranno decise la cause per le quali non è stata richiesta la discussione in udienza;

La cause per le quali sia stata richiesta l’udienza pubblica saranno decise solo se tutte le parti costituite avranno depositato apposita istanza, rinunciando alla discussione in udienza, entro il termine di 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio; in mancanza, la trattazione verrà rinviata a data da destinarsi;

In applicazione del comma 7, lettera h), del decreto legge numero 18/2020 (nonché in analogia con il disposto dell’articolo 84, comma 6, del medesimo decreto, dettato in tema di processo amministrativo) il presidente del collegio organizzerà con gli altri componenti lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamenti da remoto con sistemi audio-video ovvero soltanto con sistemi audio, cui dovrà partecipare anche il segretario d’udienza ai fini della relativa verbalizzazione;

I provvedimenti adottati dovranno essere depositati entro il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992;

I decreti cautelari monocratici adottati ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.lgs 546/1992, possono

essere sottoscritti con firma digitale;

Se presidente e relatore sono dotati della firma digitale, la sentenza può essere sottoscritta con tale modalità;

Negli altri casi, qualora, a causa dell'emergenza covid 19, non sia possibile, o sia comunque sconsigliabile per gli interessati, depositare fisicamente presso la sede della Commissione il provvedimento firmato dal presidente e dal relatore, quest'ultimo dovrà inviare via e-mail all'indirizzo del segretario d'udienza la sentenza in formato Pdf, scritta dal relatore e approvata dal presidente, entro il termine sopraddetto; il segretario d'udienza dovrà stampare e conservare il documento che potrà essere pubblicato solo dopo la sua effettiva sottoscrizione.

Si comunichi il presente decreto ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna e il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;

Tutti i segretari di sezione dovranno comunicare la pubblicazione del decreto alle parti processuali interessate alle udienze di giugno 2020.

Bologna/Roma 16 maggio 2020

Il presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri